



COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PARTITA IVA 00354730392
AREA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE

Ravenna, 10/07/2015

P.G.n. 96211/2015

Ordinanza TL n. 951/2015

Ordinanza volta a prevenire le condizioni di sovraffollamento degli immobili adibiti ad uso abitativo.

IL SINDACO

VISTI

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "T.U. delle Leggi sanitarie";
- l'art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;
- l'art. 32, lett. "e", del Regolamento d'Igiene, sanità pubblica e veterinaria del Comune di Ravenna che prevede che le gravi condizioni di degrado, tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza degli abitanti siano una delle cause di dichiarazione di alloggio inabitabile che può motivare la chiusura e lo sgombero di un appartamento;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 1, L. 1228 / 1954, l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie;

RILEVATO

che la circolare Min. Int. - Dip. Affari Interni e Territoriali n. 008899, del 07.08.09, sottolinea che " è data quindi facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili...e tale disposizione è coerente con l'obbligo di cui all'art. 2, L. 1228 / 1954, : "è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale...";

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 29, del D.lgs. n. 286 / 98: "...salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali...";

PRESO ATTO

che da tempo, anche recentemente, sono stati eseguiti presso vari immobili ed appartamenti ubicati sul territorio comunale, sopralluoghi congiunti con personale tecnico dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica della locale A.S.L, unitamente a personale appartenente alle diverse forze dell'ordine, sopralluoghi nel corso dei quali, sovente, sono state riscontrate condizioni di sovraffollamento;

RILEVATO

che da tali sopralluoghi possono scaturire proposte di emanazione di ordinanze di sgombero per sovraffollamento le quali, qualora rimaste disattese, possono comportare la loro esecuzione coattiva, anche al fine di tutelare una condizione dell'abitare complessivamente rispettosa della dignità dell'individuo;

RITENUTO

altresì che l'avvio di tali procedure di sgombero può ulteriormente comportare la perdita del requisito della dimora abituale su cui si fonda il concetto di residenza, conseguentemente il requisito dell'iscrizione anagrafica;

CONSIDERATO

che, comunque, il concetto di abitante non identifica necessariamente un soggetto residente;

DATO ATTO

che la condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e dei nuclei familiari nella collettività e che l'accezione di abitazione rappresenta il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti;

RITENUTO

che, ove vengano meno tali presupposti, si determini una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo che il Sindaco, quale Autorità Locale Igienico-Sanitaria, è tenuto a garantire;

RILEVATO

che esiste un rapporto tra il numero degli occupanti e la superficie dell'unità immobiliare che, qualora non garantito, comporta pregiudizio per la salute ed il benessere degli occupanti stessi;

CONSIDERATO

che tale pregiudizio è commisurato alla misura in cui i parametri previsti dal D. M. 05.07.1975 e dal Regolamento di Igiene comunale vengano violati;

REPUTATO

quindi opportuno prevedere sanzioni differenziate in rapporto al numero di persone in eccedenza rispetto a tali parametri, pertanto correlate alla misura e gravità del sovraffollamento;

RITENUTO

di dover prevenire un ulteriore intensificarsi del fenomeno, in un Comune quale quello di Ravenna, connotato - particolarmente durante la stagione estiva - da un marcato incremento quantitativo della popolazione;

ORDINA

e' vietato consentire la permanenza ad uso abitativo nei locali adibiti ad abitazione di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975 e dal Regolamento di Igiene comunale (condizioni di degrado tale da pregiudicare la salute e/o la sicurezza degli abitanti).

Per la violazione della disposizione di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro (art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (pagamento in misura ridotta 50 Euro), per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975.

DISPONE

- Che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sia immediatamente eseguibile.
- Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna - nonché alle Forze di Polizia dello Stato ed alla Polizia Municipale incaricate della verifica dell'osservanza del dispositivo della medesima.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Fabrizio Matteucci